



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 dicembre 2011 (16.12)
(OR. en)**

18407/11

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0229 (COD)**

**CODEC 2382
MIGR 212
SOC 1104
PE 547**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: **ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA
LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO**
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una
procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro
e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro
- Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 12-15 dicembre 2011)

I. VOTAZIONE

Poiché non sono stati presentati né adottati emendamenti, il presidente del Parlamento europeo ha dichiarato approvata la posizione del Consiglio in prima lettura il 13 dicembre 2011.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

II. ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Poiché il Parlamento europeo ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio in prima lettura, a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Dopo la firma del presidente del Parlamento europeo, del presidente del Consiglio e dei segretari generali delle due istituzioni, l'atto in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (13036/3/2011 – C7-0451/2011 – 2007/0229(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (13036/3/2011 – C7-0451/2011),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2008¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 18 giugno 2008²,
 - vista la sua posizione in prima lettura³ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0638),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - viste le deliberazioni comuni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, commissione competente, e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, commissione associata, il 5 dicembre 2011,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0434/2011),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 27 del 3.2.2009, pag. 114.

² GU C 257 del 9.10.2008, pag. 20.

³ Testi approvati del 24.3.2011, P7_TA(2011)0115.